



Legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE) (Contributi di solidarietà cantonali o comunali)

Modifica del 27 settembre 2024

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale
dell'11 aprile 2024¹;
visto il parere del Consiglio federale del 22 maggio 2024²,
decreta:

I

La legge federale del 30 settembre 2016³ sulle misure coercitive a scopo assistenziale
e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 5, primo periodo, 6 lett. d, 7 e 8

⁵ *Concerne soltanto il testo francese*

⁶ Per il contributo di solidarietà vale inoltre quanto segue:

- d. se la vittima è sotto curatela o è sottoposta a un'altra misura di protezione
degli adulti, la persona incaricata della rappresentanza provvede affinché,
nella misura del possibile, il contributo di solidarietà sia a libera disposizione
dell'assistito.

⁷ I principi di cui al capoverso 6 si applicano anche ai contributi di solidarietà versati
da Cantoni e Comuni alle vittime ai sensi dell'articolo 2 lettera d per lo scopo previsto
dalla presente legge. Si applicano sino a concorrenza di un importo di 25 000 franchi.

⁸ I capoversi 6 e 7 non si applicano ai contributi di solidarietà confluiti nella massa
ereditaria al decesso della vittima.

¹ FF 2024 953

² FF 2024 1132

³ RS 211.223.13

Art. 21c Disposizione transitoria della modifica del 27 settembre 2024

Per quanto concerne la tassazione, le prestazioni complementari, le prestazioni transitorie per i disoccupati anziani o l'aiuto sociale, l'articolo 4 capoversi 7 e 8 si applica anche ai contributi di solidarietà versati da Cantoni e Comuni prima dell'entrata in vigore della presente modifica. Per tali contributi di solidarietà vale quanto segue:

- a. le decisioni di tassazione sono riesaminate d'ufficio;
- b. alle decisioni concernenti le prestazioni complementari annue e le prestazioni transitorie per i disoccupati anziani si applica per analogia l'articolo 21a;
- c. le decisioni concernenti l'aiuto sociale sono riconsiderate su richiesta della vittima.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di referendum.

³ In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 27 settembre 2024

Consiglio degli Stati, 27 settembre 2024

Il presidente: Eric Nussbaumer

La presidente: Eva Herzog

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 16 gennaio 2025.⁴

² Conformemente alla sua cifra II capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° febbraio 2025.

22 gennaio 2025

Cancelleria federale

⁴ FF 2024 2489